

il mio modo di vedere, che credo sia perfettamente identico a quello dell'onorevole Ridolfi. (*Bravo! Bene! — Vivi segni di approvazione*).

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Ridolfi.

Verrebbe ora la volta di tre interpellanze degli onorevoli Imbriani-Poerio ed una dell'onorevole Sanì Severino; ma l'uno e l'altro sono in congedo per motivi di salute.

Viene poi quella dell'onorevole Vendramini al ministro delle finanze, « se e con quali provvedimenti il Governo intenda sistemare le anormali condizioni dei possessori di terreni colpiti da infortuni, nei compartimenti catastali nei quali non sono ammessi sgravi d'imposta per mancati prodotti, vale a dire, quando vada perduto il raccolto ordinario e cessi così in gran parte il titolo della esazione. »

L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.

**Vendramini.** Come è mio costume mi limiterò a far brevi considerazioni, e solo quelle strettamente necessarie a chiarire le ragioni della domanda, che ho rivolto al Governo.

La mia interpellanza porta soltanto la mia firma, ma posso assicurare l'onorevole ministro, che le sue dichiarazioni sono desiderate ed attese con interesse da molti.

Come è noto, sono diverse le norme, secondo le quali, di fronte all'onere dell'imposta nei vari compartimenti, vengono regolate le condizioni dei possessori dei fondi colpiti da gravi infortuni, sia atmosferici, sia per inondazioni.

In alcuni compartimenti, nel Piemonte, nella Liguria, nel Napoletano, nella Sicilia e nella Sardegna, si ammettono domande di sgravio dalle intendenze di finanza. E ciò in conseguenza di una recente circolare del ministro delle finanze, nella quale egli delegava appunto agli intendenti di finanza, relativamente a questa materia i poteri, che in precedenza erano riservati al Ministero.

In altri compartimenti, cioè nel Lombardo-Veneto, nel Romano, e nel Toscano, non sono ammessi sgravi d'imposta per causa d'infortuni straordinari.

Si dice che ciò dipenda dalla valutazione dei prodotti fatta nel momento in cui si formarono i catasti, e dalle deduzioni applicate ai redditi, a seconda che queste valutazioni, dovevano più o meno considerare l'eventualità d'infortuni.

È quasi superfluo osservare come vi siano gravissime differenze nei criteri seguiti nella formazione dei diversi catasti.

Ricordo, per esempio, che la deduzione pei casi d'infortunio riguardo al prodotto della vite, nel catasto romano, è stata calcolata al 50 per cento, mentre nel Lombardo-Veneto è stata ammessa soltanto nella ragione di un nono.

Così i danni eventuali agli olivi, nelle provincie romane sono stati valutati in ragione di un terzo del prodotto, pel Lombardo-Veneto, invece, in ragione di un settimo. Per i prodotti dei frutteti, vale la stessa proporzione nelle provincie romane, un terzo, nel Lombardo-Veneto un settimo.

Da ciò deriva che nelle provincie lombardo-venete la deduzione, applicata con riguardo alle eventualità d'infortunii, raggiunge solamente un decimo circa del prodotto annuale. E questa deduzione è fatta, avuto riguardo ai danni della grandine, del gelo, dei nubifragi, delle inondazioni, delle malattie delle piante e della siccità; vi è compreso tutto.

Non occorre ricordare che questo decimo, che è stato dedotto e dal prodotto e dall'imposta nell'epoca in cui sono stati formati i catasti, ha poi trovato un riscontro nell'applicazione dei tre decimi in aumento della imposta fondiaria, tre decimi che, come è noto, furono poi più tardi ridotti ad uno solo.

Non occorre poi ricordare come le sovrimposte applicate da Provincie e Comuni abbiano più che triplicata la misura dell'imposta erariale.

Ad ogni modo è fuor di dubbio, e risulta anche dall'inchiesta del senatore Jacini, che si paga in ragione del 34 per cento della rendita lorda. Di fronte a quest'enorme gravanza parrebbe quindi giusto che, quando un infortunio d'indole straordinaria colpisce la rendita di un fondo in maniera tale da non offrire neppure i mezzi sufficienti per poter sopperire all'imposta, fosse in facoltà dell'amministrazione di accordare uno sgravio proporzionato alla diminuzione della rendita. Poichè ho osservato che le deduzioni pei casi d'infortuni, fatte secondo i criteri seguiti nei vari catasti, sono diverse, credo anche opportuno di rilevare come siano insufficienti le disposizioni legislative, con le quali possono essere accordate moderazioni d'imposte in casi eccezionali. E ne adduco subito una prova. Quando abbiamo